

Prot. N. 51183

DEL 1 9 SET. 2013

Oggetto: Nomina responsabile prevenzione della corruzione. Legge 6.11.2012 n. 190

IL SINDACO

Premesso:

che sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 è stata pubblicata la legge 6.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

che i commi 7 ed 8 dell'art. 1 della predetta legge così dispongono:

- 7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
- 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale",

Vista la circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica, nella quale sono indicati, tra l'altro, la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione;

vista la delibera n. 15/2013 della CIVIT in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, nella quale è stato espresso l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al consiglio, una diversa funzione,

evidenziato che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere a quanto previsto nella normativa vigente ed in particolare:

- ad elaborare la proposta di piano della prevenzione (art. 1 comma 8);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- -proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- -verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione suio temi dell'etica e della legalità.

Ritenuto pertanto, al fine di adempiere alle disposizioni sopra richiamate, di designare il Segretario Generale dell'Ente quale responsabile della prevenzione della corruzione;

NOMINA

quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Chieti il Segretario Generale.

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

Il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e trasmesso ai dirigenti dell'Ente e all'OIV.

IL SINDACO Avv. Umberto Di Primio